

Prot. 723/22  
4 aprile 2022

Decreto 2139



Tribunale di Lecco

Prot. n. 507  
2022



Procura della Repubblica di Lecco

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

**Richiamati** i loro provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022, del 10 febbraio 2022 e del 30 marzo 2022 con i quali si impartivano disposizioni in merito alle procedure di controllo della certificazione verde COVID-19 da espletare al momento dell'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP

**Considerato che:**

- l'art. 6 comma 6 del d.l. 24 marzo 2022 n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 70 del 24 marzo 2022 ed in vigore dal giorno 25 marzo 2022, ha modificato l'art. 9-quinquies comma 1 d.l. 22 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dal d.l. 21 settembre 2021 n. 127, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2021 n. 165;
- l'art. 6 comma 7 del d.l. 24 marzo 2022 n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 70 del 24 marzo 2022 ed in vigore dal giorno 25 marzo 2022, ha modificato l'art. 9-sexies comma 1 d.l. 22 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dal d.l. 21 settembre 2021 n. 127, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2021 n. 165;

**Rilevato che:**

- l'art. 9-quinquies comma 1 (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) prevede che:  
"1. **Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022 [...]** al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...] **ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2**";
- l'art. 9-sexies comma 1 (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*) prevede che:  
"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022 [...] i magistrati ordinari [...] non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non

*possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2*”;

- l'art. 9-sexies comma 4 estende la previsione del comma 1 anche *“al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”*;
- l'art. 9-sexies comma 8 stabilisce che *“le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo”*.

Considerato che

- l'art. 9 comma 2 d.l. 52/21 prevede che:  
*“2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*
  - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;*
  - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
  - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-Cov-2;**c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”*

## DISPONGONO

che, a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, o ad altra data eventualmente fissata con successivo provvedimento normativo, e fatto salvo quanto previsto con i provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022, del 10 febbraio 2022 e del 31 marzo 2022, che in questa sede si intendono integralmente richiamati, **l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP dei magistrati ordinari, dei magistrati onorari, dei giudici popolari, dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, con la sola esclusione dei testimoni e delle parti del processo, sia consentito solamente se gli stessi siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9 comma 2 d.l. 52/21 (ossia, del cosiddetto “green pass base”), fatta salva la sussistenza di apposita condizione di esenzione dall'obbligo vaccinale documentata ai sensi del comma 2 dell'art. 4-quater d.l. 44/21;**

che i controlli sul rispetto delle precedenti disposizioni sia effettuato mediante lettore cd “stand alone” dal personale addetto della ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI S.P.A. - che ha in corso a tal fine l'appalto per il servizio di custodia e portierato, per quanto riguarda l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale e la Procura della Repubblica e l'edificio ove

è ubicato l'Ufficio del Giudice di Pace – e tramite gli apparecchi che sono stati messi a tal fine a disposizione e mediante apposita applicazione ministeriale dal personale in servizio presso l'UNEP indicato nel provvedimento a firma congiunta del 1° febbraio 2022, per quanto riguarda l'accesso ai locali ove ha sede l'UNEP; nel caso in cui, all'esito di tali controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19 (“green pass base”), lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedirne l'accesso al Palazzo e comunicherà immediatamente all'Amministrazione di appartenenza del medesimo quanto accertato;


che gli ulteriori punti dei provvedimenti del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022, del 10 febbraio 2022 e del 30 marzo 2022 restano invariati;

che il presente provvedimento:

- sia comunicato per via telematica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, per doverosa conoscenza e per quanto di Sua competenza;
- sia pubblicato sui rispettivi siti *internet* del Tribunale di Lecco e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
- sia trasmesso altresì al Presidente della Corte di Appello di Milano ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

Lecco 4 aprile 2022

Il Presidente del Tribunale  
Ersilio Secchi



Il Procuratore della Repubblica  
Ezio Domenico Basso

